



STATUTO

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una libera Associazione, ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, denominata: "Associazione D. e C. i M.a. Donazioni e Contributi per i Meno Abbienti Organizzazione di Volontariato", in breve denominata anche "Associazione D. e C. i M.a. ODV".

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, assume la forma di associazione non riconosciuta.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2 (Sede)

L'Associazione ha sede in Rovigo (Ro), Via L. Einaudi n. 50 int.1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicare agli uffici competenti.

Articolo 3 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Efficacia dello statuto)



Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale, svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione.

L'Associazione si propone di:

Essere punto di riferimento per le famiglie bisognose;

Sostenere, creare iniziative sociali al fine di sensibilizzare le persone nell'ambito della solidarietà;

Sostenere gruppi di volontariato al fine di permettere loro il raggiungimento delle loro finalità sociali, sostenere anche singoli volontari con una causa meritevole e inerente lo scopo dell'Associazione;

Organizzare attività, programmi o eventi al fine di sensibilizzare il prossimo al sociale;

Farsi promotrice di qualsiasi iniziativa che possa ritenersi necessaria o che si presuma possa diventare tale al compimento dell'oggetto sociale, alla conoscenza e al coinvolgimento delle persone al progetto dell'Associazione;

Promuovere la raccolta di fondi, donazioni e risorse per il perseguimento degli scopi sopra indicati;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni



o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

Raccogliere fondi per fornire generi alimentari di prima necessità, prenotare e contribuire al pagamento di visite mediche specialistiche urgenti, contribuire al pagamento di rette di asili nido e scuole materne a persone bisognose segnalate da enti riconosciuti, comuni, parrocchie, etc.;

Devolvere contributi ad ospedali o strutture analoghe per l'acquisto di attrezzature ad uso della cura dei bambini;

Raccogliere e devolvere contributi per doni a bambini in orfanotrofi, ad anziani che vivano soli o in case di riposo;

Devolvere i contributi per il pagamento di rette per anziani a vita sola con necessità di stare per un periodo in case di riposo o altro o per altre necessità continuative.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 8 (Soci)

L'Associazione si compone di Soci effettivi: ordinari e sostenitori.

Sono Soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato, ammesse o riconosciute dal Consiglio Direttivo. Tali soci, che possono



essere sia italiani che stranieri, non assumono alcuna responsabilità oltre al versamento delle rispettive quote associative.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Fermo restando che tutti i Soci hanno gli stessi diritti, la quota associativa annua per i Soci ordinari è fissata in Euro 50,00 (cinquanta/00) e potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che verseranno una quota superiore ad Euro 100,00 (cento/00) acquisteranno la qualifica di Soci sostenitori.

Il Consiglio Direttivo può nominare benemeriti i soci che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 2 mesi dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine previsto, si intende che essa è stata accolta.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Socio può perdere la sua qualità per dimissioni, morosità, indegnità, decesso.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha preso atto della volontà di recesso.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'indennità verrà dichiarata dall'Assemblea dei Soci. Entrambe verranno comunicate al Socio a mezzo raccomandata A.R..



In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, è inviata all'escluso, a mezzo lettera raccomandata A.R..

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ARTICOLO 9

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 10

(Patrimonio e Bilanci)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote associative e dai contributi dei soci,
- 2) da eventuali donazioni, eredità o lasciti,
- 3) da eventuali contributi, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri,
- 4) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- 5) dai proventi di manifestazioni culturali, sportive e divulgative ed altre iniziative ed attività promosse dall'Associazione o di partecipazione ad esse,
- 6) rimborsi da convenzioni,
- 7) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 sempre inerente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Per ogni anno finanziario, che comincia con il primo Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenterà il rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve presentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Tutto il patrimonio è disponibile per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

I beni immobiliari, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario, che è a disposizione presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,



comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11

(Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
- Organo di Controllo
- Presidente

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il ruolo del Segretario Generale.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel libro unico degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista.

L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta l'anno, in via ordinaria, dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,
- alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione,
- al rendiconto annuale,

- agli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo,
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione,
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, all'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Sono comunque di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modificazioni dello statuto,
- lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione

L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto da inviare trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

L'avviso può essere trasmesso a mezzo lettera, fax, e-mail oppure può essere affisso nella sede dell'Associazione.

Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è *validamente costituita*, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea si intende inoltre regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, purché in regola con il versamento della quota associativa.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione del rendiconto annuale e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 Soci.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea dei Soci, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, il Vice Presidente; in mancanza, viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente nomina il Segretario che redigerà il verbale dell'assemblea, e due Scrutatori che lo assistano nel conteggio dei voti o nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o altro di sua competenza.

La nomina del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione segreta, esprimendo al massimo un numero di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio, su un elenco unico di candidati iscritti in ordine alfabetico.

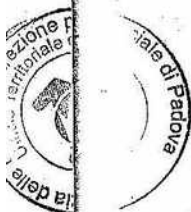
La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avviene mediante votazione segreta, esprimendo al massimo un numero di preferenze pari al numero dei componenti del collegio, su un elenco di candidati iscritti in ordine alfabetico.

I candidati presentano, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, la propria candidatura alla segreteria dell'Associazione indicando per quale incarico intendono concorrere.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.



Articolo 13 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un numero di Soci non inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea dei Soci, previa determinazione del loro numero, compresi il Presidente, il Vice Presidente con funzioni di Tesoriere ed il Segretario;

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili, prestano la loro attività gratuitamente, spetta loro il diritto al rimborso delle spese autorizzato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto.

La rappresentanza dell'Associazione, nei confronti di terzi o in giudizio, spetta al Presidente ed al o ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano esclusivamente all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a 3 riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza abbia ricostituito il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci;



- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- può stipulare contratti e convenzioni di eventuali dipendenti dell'Associazione, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico;
- compiere atti ed operazioni finanziarie che, a giudizio del Consiglio, siano necessari o utili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni di Tesoriere ed il Segretario che durano in carica per l'intero mandato del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento nell'esercitare le sue funzioni ed ha anche funzione di Tesoriere.

Il Segretario amministrativo si occupa della redazione dei verbali e della tenuta dell'amministrazione dell'Associazione.

Può inoltre nominare, scegliendone i componenti tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto di tre membri cui attribuire parte dei suoi poteri e di cui farà parte, di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza o assenza, da un Vice Presidente o, per loro mandato, dal Segretario, mediante avviso scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, telegramma o e-mail) contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, almeno 15 giorni prima dell'adunanza; nel caso il convocante ritenga vi sia l'urgenza, con telegramma almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime riunioni da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.



Il Consiglio si intende validamente costituito, anche se non convocato, quando siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza. Il Segretario redigerà il verbale delle adunanze che sarà sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno per la stesura del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e per predisporre il preventivo per l'anno successivo.

Si riunisce, se non è diversamente stabilito nell'avviso di convocazione o convenuto tra i Consiglieri (nel caso di riunione totalitaria), presso la sede sociale.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto d'interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 14 (Presidente)

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed è titolare della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 15 (Organo di Revisione legale dei conti)



Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 16 **(Organo di Controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 **(Libri dell'Associazione)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali ed i rispettivi organi responsabili dovranno rendersi responsabili di:

- 1) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio,
- 2) il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce,
- 3) il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce,

- 4) il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- 5) il libro giornale,
- 6) il libro dei rendiconti,
- 7) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato all'organizzazione.

ART. 21 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 23

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 24

(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Gi2

See Nuel



Registrato a ESTE il 01/03/2023
al N° 258 Serie 3
esatti € 000
LIQUIDATI € 000 - ESTE

IL FUNZIONARIO (*)

Damiano Bernuolo

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale *Roberto Saraco*"

